

9 | 600

FAGNANO Oliva	
Curse ha il molinar GADA e i TAGLIORETTI Sipe M ^o Gada (1793) con INVESTITURA M ^o Gada dai VISCORTI 7 Fagnano 1793	1799
Fot. Gabrialdi Imp.	1993

CAUSA : GADA GASPARE
contro
TAGLIORETTI

per nome M^o Gada Fagnano
Olona

CAUSA
GADA contro
TAGLIORETTI
1799

Regia Pretura

GAUDENZIO e GASPARE per GADA furono istituiti a titolo enfiteusi di alcuni stabili rispettivamente nel terr. di Fagnano dall'istit. S^o Conte Galeazzo march. VISCONTI, mediante istr. g. 10. 8. 1748 nei rogiti del dott. Paolo TROMBINI not. Col. to di Milano in copia e

Fra li fondi divisi sotto il contratto contarsi il Perno e terra d. le Vallate il quale ha a coerenza in mente un parsonato di Paolo Taglioretti di Lucca

Lungo la linea del confine di TAGLIORETTI in di siepe Ripa di Castanile la quale bosco ha opera Gada olona descritte per GADA incontrarono che quella oltrepassando degli anni quattro dove essere giunta la pratica tagliata

Al riguardo di altre giudee creditore gli esponenti di rendere avvertito il di Taglioretti dell'obbligo che egli aveva di tagliare la siepe col mezzo di Benedetto PIWI di Gorta uggione nel med. Febbraio del 1797 e dal sig. Bernardino B. V. sopra in mano del 1799, come in caso di negazione risultere dagli orriboli Probatori da proporsi ai medesimi sotto le lettere B e C

Non ostante la suddetta amichevole mossoni è mai il Taglioretti determinato al taglio della siepe costando eccedenti il età prescritta dalle leggi delle Coursoveluti e sopra di che in caso di negazione si provoca al giudizio dei Periti da elegerli per quelli nominati nella ista che si produce o di quindi per non deteriorare la propria loro condizione e quella del fondo Vallate in contratto non fanno a meno di ricorrere da mezzi di giustizia per essere e fermi a ragione indennizzati efferato

Addeinandosi che primo Verbore atteso del di Taglioretti era obbligato a tagliare la detta siepe Castanile nel luogo della Lucca e confine del suo fondo come sopra determinato di dover essere e per opera della Pretura per la ruffione di tutte le spese.
Si unisce mandata Pretura in copia. Bari Po

CON
INVESTITURA
MULINO
GADA
10. 8. 1798

10. 1. 1798 (ossia Venerdì 23 Terundoro anno VI Repubblica)

Il Citadeno GALEAZZO MARIA VISCONTI figlio del ^{to} cit. Gaetano
ab. in Fagnano ol. (Verbanus d. d. d.)

ha l'obbligo a titolo di enfiteusi rannodate e denarata
in tutte le circostanze abbaso a migliorare

i Cit. GAUDENZIO e GASPARE GADDA del fi Carlo A.
di F.O. che accettano e si obbligano per loro e per
loro disc. maschi in linea colturalmente uscola e
di legittima maschi maschi maschi in infinito e i loro
2 l'op.

Nominativamente

SEDI ME di Casa in Valle del F.O. con edificio
Mulinio di 4 Rodigieri detto dei GADA,
in Terr. di F.O. con fant 4 terra e bosco
Porto in gola Maff. (restato dai ex. Buregoni)
ecc. ecc

1

Rov. tenore, che del suo di smantess dell'anno 1796 abbaso
di l'obbligo e avanti in perpetuo
anno in l'op.

10 m. di sepale

5. Torino

10 m. di m. di m. di m.

e £ 150. - in mano voluta al corso delle pinte. S. Maria
Pavia due di l'op. in m. di m.

2 Che non obbliga al pagamento dei canoni

3 Che non obbliga ad estinguere e resta separare, lo abbaso

4 Che si fanno il pagamento e nel caso contrario sotto pena

5 obbligo a migliorarsi dell'edif.

6 In caso di non pagamento del canone per un anno saranno
data deceduti

7 In qualsiasi circostanza i l'op. non debbono sospendere
il pagamento

8 Che si intende riservare al locatore le servitù sopra qualche
fondo l'op.

9 non potranno gli enfiteusi pretendere dimissioni del canone
per infanzia del tempo

10 Nel caso di estinzione delle linee maschi a migliorarsi
consolidati anche i miglioramenti fatti.

Non ostante le succitate amicabili mo-
nizioni non si è mai il Paglioretti de-
terminato tagliare detta legge (as-
sunto eccedente l'età prescritta dalla
legge, e dalla consuetudine) dopo di
che in caso di negativi si provò a
giudicare da Periti da allegarsi fra
quelle nominati nella nota, che si
produce di quindi non deteriora
la propria loro condizione, e quella
del fondo ballella in contratto, e
nonno a meno di ricorrere ad
di giustizia per essere a termine
ragione in somministrati: e per
ad domandare la revoca del biale alla
via il detto Paglioretti, offeso
tagliare la detta legge, e affanilo
tutto lungo la linea di confine
di lui fondo come sopra sotto la
nominati, e di sovranità tutto
e per opera di questo Suburano
in luogo di rifuso, e di tutto il
si unisce il Mandato di forza in ogni
Dopo

2

86

Articoli Probatoj da Giovanni A. Bened:

- 1.^o vero che nel mese di febbrajo 1798. fatto
 soi testamento incombenato da
 Gaudentio Padardi dire a Paolo Ag-
 lioretti, che tagliasse la vigna (cassa
 in che esisteva sul di lui fondo) con-
 sinuato a fine con altro di detta
 Padardi denominato la Valtella in ter-
 restria di Sagnano &c
- 2.^o vero che la vigna del Padardi era appoggia-
 ta alla piovra di detta vigna
 a Sagna e appoggiata e succedeva l'eta-
 perita dalla legge e dall'usanza
- 3.^o vero che soi eseguite fedelmente la detta
 permissione partendo ne vennero
 sentj al medesimo Aglioretti &c
- 4.^o a d'urragione della vigna &c

Papa 1798

Oruc:
Pico
Santo
Pico
Santo
Pico
Santo
Pico
Santo

Articoli Probatori di Gregorio al Bigi
a Giacomo e Bernardino Birij:
oggi abid. in sollicita

1^{mo} G' vero, che i Testimoni sono nel Mese
di Marzo 1779. incumbente dal Pa.
cadenza, e da Sig. Carlo e Paolo Per-
giovanni, affinché tagliasse la linea
e Biggi e Pappanite esistenti sopra un
di detto fondo, che divide a linea quello
di detto fondo detto la Colletta in Per.
vittorio di Sagnano? e

2^{do} G' vero, che in fatti eseguita detta divisione
ine, e tagliata nei precisi termini
del Signor Paolo Pappanite? e

3^{co} a dar ragione della scienza? e
Pico 1779

Michele
Paolo
Giovanni

Nota di Scritta

Li Signori Giuseppe Bellotti } agrimensori in Busso
Giuseppe Bassa }
Giuliano Bossi agrimens. in Gallarate
Giov. Crespi Brusford Ingegnere in Busso
Giuseppe Brogna agrimens. alla Castellanza
Bernardino Birigotti agrimens. in Colliate
Roma 1870

100
Duffo anicio le 26 Maggio 1799. am

Conferisco per me e miei giudici la piena e libera scelta
al Sig. Dottor Jus. Antonio Boppi di rappresentarmi in giudizio
e dedurre a termine la lite tra me giurante con Paolo Pagliorelli
in quanto di Paglio di Castani, di poter sostituirlo e far tutto ciò
che preferirà convenire all'effetto dell'omissioni tanto in prima
istanza quanto in grado d'appello, e di Revisione, non ostante
che si richieda un più ampio, e specifico Mandato, volendo
che detto mio v. Boppi venga regolato in altro modo sopra
me sopra ogni occasione sotto refessione di fedeltà e

Il Dott. Gaudentio Padalano
Adri. Doc.